

## Domande e Risposte Pagamenti Diretti

### Sistemi AGROFORESTALI superficie ammissibile

- 1. L'articolo 3 del DM 23 dicembre 2022 prevede che nella definizione di superficie agricola siano compresi i sistemi agroforestali costituiti su seminativo, prato permanente e colture permanenti. Tali superfici a determinate condizioni sono ettari ammissibili ai fini del sostegno di base, del redistributivo e per il premio giovane agricoltore e oltre che per la riserva. Si ritiene che queste superfici non siano da considerarsi utili per gli aiuti accoppiati e per gli eco-schemi, si chiede conferma.**

Le superfici agricole con sistemi agroforestali sono ettari ammissibili a tutti gli effetti, fermo restando l'uso agricolo delle parcelle. Per il sostegno accoppiato, le superfici devono assicurare le ordinarie condizioni di coltivazione (ad esempio densità di semina adeguata) fino allo sviluppo completo della coltura stessa e, in tal caso, come peraltro confermato dai servizi della Commissione, si considera l'intero ettaro ammissibile.

### Sostegno accoppiato

- 2. L'articolo 27, al comma 2 riporta: "Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica". Diversi agricoltori dispongono del solo impegno di coltivazione in quanto i contratti con l'industria sono sottoscritti da OP o cooperative o consorzi per conto dei propri soci. In questi casi cosa va allegato alla domanda il solo impegno di coltivazione o anche il contratto fra industria e OP/cooperativa/consorzio con elementi contrattuali coperti da privacy che difficilmente vengono consegnati all'agricoltore. Sono previsti controlli sulle superfici contrattate? Il modello eventualmente da seguire è quello previsto dall'aiuto grano duro de minimis oppure quello previsto dal pomodoro accoppiato?**

Qualora il contratto di fornitura di cui al citato articolo 27, comma 2, sia stipulato dal produttore per il tramite di una organizzazione di produttori riconosciuta o cooperativa o consorzio, di cui il produttore agricolo è socio, ovvero con un centro di stoccaggio, il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione, o il contratto di fornitura con il centro di stoccaggio, e i contratti di fornitura di cui al citato articolo 27, comma 2, sono depositati a cura della medesima associazione, o del centro di stoccaggio, presso AGEA coordinamento, con le modalità e i termini stabiliti dalla stessa Agenzia, in modo che sia possibile dimostrare la connessione tra l'impegno di coltivazione sottoscritto dal produttore e il contratto di fornitura sottoscritto con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione.

- 3. Si chiede conferma, relativamente al sostegno accoppiato se per gli interventi a superficie non vi siano motivi ostativi a pagare due diverse colture sulla stessa superficie nella stessa campagna, ad esempio frumento raccolto entro giugno e poi una coltura di secondo raccolto coltivata ad esempio tra luglio e agosto.**



In continuità con le programmazioni precedenti e in accordo con il principio della coerenza e cumulo del sostegno (normato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione), il sostegno accoppiato può essere concesso, per colture diverse, sulla stessa superficie nello stesso anno di domanda solo se gli aiuti accoppiati hanno finalità differenti e sono rispettate tutte le condizioni di ammissibilità di ciascun intervento, comprese le ordinarie condizioni di coltivazione e di maturazione delle produzioni.

### **Riserva Nazionale**

- 4. In applicazione della previgente disciplina di cui al DM 7 giugno 2018, in caso di accesso alla riserva nazionale da parte di affittuari o cessionari temporanei di titoli PAC, alla scadenza del contratto l'importo attribuito dalla riserva nazionale è restituito alla riserva stessa e il proprietario torna in possesso dei titoli con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione. Tale meccanismo si applica anche nella programmazione 2023-2027?**

La risposta è affermativa, si veda l'articolo del DM 30 marzo 2023, art. 3 che ha modificato l'articolo 13 del DM 23 dicembre 2022, aggiungendo il seguente comma "7. L'incremento del valore dei diritti all'aiuto ottenuto dalla riserva nazionale dal soggetto cessionario di una qualsiasi cessione temporanea è sempre riversato alla riserva nazionale nell'anno in cui scade il contratto di cessione, salvo che il contratto si rinnovi entro trenta giorni dalla scadenza del precedente. I diritti all'aiuto tornano in capo al proprietario con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione, adeguato con il processo di convergenza."

- 5. L'art. 13, comma 3, del DM 23.12.2022 stabilisce che i diritti all'aiuto ottenuti dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione, salvo casi specifici indicati dallo stesso DM. Come si applica tale norma nel caso in cui l'agricoltore riceva diritti all'aiuto (titoli PAC) in affitto o altra cessione temporanea, ottenendo sugli stessi l'attribuzione dalla riserva nazionale per una qualsiasi delle fattispecie previste, sotto forma di incremento di valore e il contratto scada prima che siano decorsi i tre anni del divieto di cessione?**

Si applica il comma 7 dell'articolo 13 del DM 23 dicembre 2022, richiamato nel precedente quesito.

### **Impegni di condizionalità – superficie ammissibile**

- 6. Nel caso sulla superficie a seminativo siano presenti sistemi lineari e sistemi silvoarabili, si chiede di chiarire le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seminativo alla quale si applicano per il raggiungimento della soglia di 10 ettari alla quale si applica le norme di condizionalità della BCAA7 e BCAA8. Si prenda a riferimento il seguente esempio:**

**La superficie aziendale è costituita da 9,5 ettari di seminativo e 0,6 ettari di margine del campo che costituisce elemento lineare adiacente al seminativo. Ai fini del calcolo della soglia di 10 ettari si somma la superficie ammissibile (9,8 + 0,3 ettari) e la misura del 4% della BCAA8, di conseguenza, deve essere calcolata sul totale di 10,1 ettari, oppure, in considerazione del fattore di ponderazione di 1,5 sull'elemento del paesaggio, deve essere calcolata su 10,25 ettari?**

La superficie ammissibile per la determinazione della soglia dei 10 ettari va calcolata prima dell'applicazione del fattore di ponderazione, pertanto, nell'esempio tale superficie è 10,1 ettari. Il fattore di ponderazione è applicato soltanto ai fini della determinazione della superficie che soddisfa



la percentuale del 4% sottoposta a BCAA8, pertanto, nell'esempio la superficie dei margini considerando il relativo fattore di ponderazione è pari a 0,45 ettari, quindi, soddisfa la percentuale minima del 4% prevista dalla BCAA8 ( $0,45:10,1=4,455\%$ ).

### **Sostegno redistributivo – superficie ammissibile**

- 7. Anche in relazione all'art 14 del DM 23.12.2022, si chiede di conoscere se gli elementi lineari e agroforestali debbano essere considerati superfici ammissibili da sommare alla superficie ai fini della verifica del limite di 50 ettari e del calcolo della superficie premiabile di 14 ettari. In caso affermativo, si chiede se gli elementi lineari debbano essere calcolati con o senza i fattori di ponderazione di cui all'allegato IV del citato DM.**

**Si prenda a riferimento il seguente esempio:**

**Per l'azienda che possiede 6 ettari di seminativo, 3 ettari di vite, 3 ettari di frutteto, 0,5 ettari di margini dei campi adiacenti al seminativo, 0,5 ettari di margini dei campi adiacenti alle colture permanente, la superficie premiabile è di 12 ettari (6+3+3), o di 13 ettari (6+3+3+0,5+0,5) oppure, considerando anche il fattore di ponderazione di 1,5 sull'elemento del paesaggio, di 13,5 ettari (6+3+3+(0,5+0,5) \*1,5)?**

Nell'esempio i seminativi aziendali hanno un'estensione inferiore a 10 ettari, pertanto, il beneficiario non è obbligato a dichiarare elementi del paesaggio. La superficie aziendale ammissibile è: di 12 ettari se i margini dei campi non sono dichiarati (in tal caso non vi è l'obbligo del loro mantenimento); di 13 ettari se i due margini di campo sono dichiarati (e in tal caso devono essere mantenuti anche se l'azienda non sarebbe tenuta al rispetto della BCAA8). Il fattore di ponderazione, come chiarito nel precedente esempio, è applicato solo ai fini del calcolo della superficie utile al raggiungimento del 4%, nel caso sussista l'obbligo di osservanza della BCAA8.

### **Giovani e nuovi agricoltori**

- 8. L'articolo 5 comma 1 lettera c del decreto 23.12.2023, tra i requisiti richiesti per il giovane agricoltore ed il nuovo agricoltore, richiede, in caso di possesso del solo titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, un'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno. Tale esperienza può essere anche comprovata da un lavoratore subordinato in campo agricolo OTI/OTD (operaio a tempo indeterminato e a tempo determinato) naturalmente con periodi che sommati coprano il requisito temporale richiesto delle 104 g/anno per 3 anni?**

Sì, la modalità riportata in domanda soddisfa il requisito di esperienza, fermo restando che, al momento della presentazione della domanda, il giovane/nuovo agricoltore deve avere assunto il controllo effettivo e duraturo dell'attività agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

- 9. In merito al requisito di formazione per il giovane e il nuovo agricoltore, per dimostrare il possesso, oltre al titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, dell'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, è ammissibile la presentazione di più attestati di frequenza relativi a corsi di formazione con meno ore, che sommati permettono di raggiungere le 150 ore richieste; (ad es. 3 attestati da 50 ore l'uno);**



**inoltre, per i titoli di studio di scuole medie, superiori e titoli universitari conseguiti all'estero risulta necessaria la dichiarazione di equipollenza?**

Sì, purché gli attestati siano tutti ottenuti con superamento dell'esame finale e i corsi abbiano programmi differenti. Sì, la dichiarazione di equipollenza va prodotta.